

FAQ - QUESITI DI NATURA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Che cos'è l'INPS e di che cosa si occupa in termini generali?

L'INPS è l'istituto che gestisce la quasi totalità della previdenza italiana garantendo alla maggior parte dei cittadini, autonomi e dipendenti, le prestazioni previdenziali, eccezion fatta per le casse previdenziali di alcune categorie particolari di dipendenti. Inoltre **dal** 2012 l'INPS si occupa anche delle casse dei dipendenti pubblici con l'assorbimento dell'ex Inpdap. L'INPS garantisce contro i rischi di invalidità, vecchiaia e morte, rappresentando così il primo pilastro del sistema nazionale di welfare.

Oltre agli aspetti previdenziali, che includono le pensioni che derivano dal versamento della contribuzione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'INPS gestisce anche le pensioni e le indennità di natura assistenziale sostenendo il reddito e tutelando i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita (es. disoccupazione, cassa integrazione, ecc.).

Che cos'è la pensione? Quali sono le principali tipologie?

L'INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.

Pensione anticipata – questo tipo di pensione attualmente è destinata agli uomini con 42 anni e 10 mesi di servizio, a prescindere dall'età anagrafica, mentre per le donne sono previsti 41 anni e 10 mesi. Dal 2019 (D. Lgs. 4/2019) è stata prevista una finestra mobile di 3 mesi, pertanto una volta che un dipendente ha maturato gli anni di contributi dovrà lavorare per ulteriori 3 mesi prima di aver diritto economicamente alla pensione.

Fino alla fine del 2021 sarà in vigore anche la **pensione quota 100**, una nuova forma di pensione che prevede la possibilità di ritirarsi dal mondo del lavoro avendo un'età anagrafica di 62 anni e 38 anni di contributi, sia per donne che per uomini, a cui va aggiunta una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati e 6 mesi per il pubblico.

Pensione anticipata con il sistema contributivo – pensione destinata ai lavoratori iscritti al sistema pensionistico dal 1° gennaio 1996 che hanno maturato i 64 anni di età e 20 anni di contributi, a condizione che l'assegno pensionistico sia di almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Pensione di vecchiaia – bisogna raggiungere i 67 anni di età e 20 anni di contribuzione.

APE sociale – è un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'INPS e applicata a certe categorie di lavoratori deboli, tra cui i disoccupati, gli invalidi con almeno il 74% di invalidità, coloro che assistono famigliari disabili e coloro addetti a mansioni gravose. I requisiti: età anagrafica di 63 anni e un'anzianità contributiva che può oscillare tra i 30 (per disoccupati, invalidi superiori al 74%, coloro che assistono famigliari disabili) e i 36 anni (coloro che svolgono mansioni gravose). Nell'APE sociale rientra anche la tutela per i lavoratori precoci, che fanno sempre capo alle categorie deboli esposte sopra, nella quale è prevista una contribuzione minima di 41 anni e 1 anno di anzianità contributiva prima dei 19 anni, a prescindere dall'età anagrafica.

Quali sono i requisiti per ottenere la *pensione di invalidità*? Come si fa richiesta?

Pensione di invalidità – per questo tipo di pensione è necessario distinguere tra lavoratori del mondo del privato e i dipendenti pubblici.

- Nel caso di lavoratori del mondo del privato sono individuabili due prestazioni: assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
 - Assegno ordinario di invalidità – invalidità che comporta la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa e almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio. Questa prestazione ha validità per 3 anni superati i quali è necessario ripresentare la domanda ed essere sottoposti nuovamente a visita medica da parte di una commissione medica INPS, possibilità che può essere rinnovata per 3 volte e poi diventa definitiva. Questo assegno non è incompatibile con la possibilità per la persona di continuare a lavorare. Raggiunta l'età per accedere alla pensione di vecchiaia (in questo momento 67 anni e 20 anni di contribuzione) questo assegno si trasforma d'ufficio. L'assegno si distingue dalla pensione di invalidità civile perché quest'ultima è un riconoscimento slegato dal requisito contributivo o assicurativo ed è concesso in virtù del solo requisito sanitario ai soggetti che si trovano in uno stato di bisogno ed aventi, quindi, redditi personali al di sotto di determinati limiti. La visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile è effettuata dalle commissioni mediche dell'A.P.S.S.
 - Pensione di inabilità – invalidità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la persona è sottoposta a visita presso la commissione medica INPS. Requisiti: 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

- Lavoratori dipendenti pubblici:
 - Pensione di inabilità assoluta e permanente alle mansioni - requisiti: 15 anni di servizio e un'anzianità contributiva pari a 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio.
 - Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro – la persona consegue il diritto al conseguimento alla pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, con almeno 15 anni di servizio.

Cos'è il cosiddetto "incremento al milione"?

Questo beneficio è un incremento di reddito per i soggetti maggiorenni invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione di invalidità (o pensione di inabilità) che hanno i requisiti di legge.

L'A.P.A.P.I. si occuperà dell'invio di una lettera a tutti gli invalidi potenzialmente beneficiari dell'incremento, tenendo presente che a livello provinciale non è previsto un termine per la presentazione ma si andrà ad applicare la prescrizione quinquennale dal 20 luglio 2020.

Si sottolinea come l'incremento non spetti a tutti nella stessa misura perché nel valutare il diritto a questo incremento si terrà conto dei redditi sia soggetti che esenti da IRPEF percepiti dall'invalido e dal coniuge, se presente.

Come viene calcolata la *pensione di reversibilità*? In che modo si attiva?

La pensione di reversibilità è rivolta ai superstiti di una persona defunta che era già destinatario di pensione.

La pensione passa, in prima battuta al coniuge (anche nel caso di unione civile), in seconda battuta ai figli minorenni o ancora studenti, figli inabili oppure, se non ci sono queste 2 categorie, passa ai genitori (che non abbiano un reddito pensionistico e che erano a carico del deceduto) e ai fratelli/sorelle inabili.

La pensione agli eredi è pari a una quota percentuale della pensione della persona defunta, in particolare:

- 60% per il solo coniuge
- 80% per il coniuge con un figlio
- 100% per il coniuge con più di 2 figli
- 70% per il figlio orfano
- 80% per 2 figli orfani

- 100% per più di 3 figli orfani
- 15% nel caso il superstite sia il genitore
- 30% per entrambi i genitori
- 15% per un fratello o sorella
- 30% nel caso di due o più fratelli/sorelle

Accanto alla pensione di reversibilità c'è la pensione indiretta che, invece, viene erogata agli eredi in caso di morte di un lavoratore che ha versato un minimo contributivo: 15 anni di servizio oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio. Le percentuali rimangono le stesse a quelle della reversibilità. Nel caso in cui non si raggiungesse il requisito contributivo scatta un'indennità di morte che viene erogata una tantum, calcolata in base ai contributi che il lavoratore aveva versato.

Es. nel caso di un A.d.S. di persona con disabilità, come fa ad attivare la pensione di reversibilità dell'unico genitore che era in vita ora deceduto?

La domanda deve essere fatta online accedendo sul portale INPS attraverso riconoscimento SPID, dovrà essere allegato il certificato di invalidità dell'orfanone dichiarando che era a carico della persona defunta. La disabilità viene verificata dalla commissione medica INPS, nel caso in cui il genitore fosse un pensionato del mondo privato, o tramite commissione A.P.S.S. nel caso in cui fosse un pensionato pubblico.

Se entrambi i genitori pensionati di una persona con disabilità dovessero morire, la persona ha diritto a entrambe le pensioni di reversibilità?

La persona con disabilità ha diritto a entrambe le pensioni dei genitori, una volta accertato la disabilità e la condizione a carico.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità del coniuge, nel caso in cui i figli avessero diritto al 20%, come mai questa quota viene erogata comunque al coniuge anche se sono maggiorenni (aventi diritto fino alla fine degli studi)? Allo stesso modo, come mai la richiesta deve essere inoltrata dal coniuge avente diritto?

La risposta riguarda una questione procedura attinente al settore privato dove la pensione arriva interamente al coniuge superstite che poi dovrà chiedere la separazione, soprattutto sotto l'aspetto fiscale.

Ciò non avviene nel settore pubblico dove al coniuge verrebbe erogato il 60% e il restante ai figli, anche da un punto di vista fiscale rimane tutto separato.

La questione è all'attenzione dell'INPS che auspicabilmente risolverà questa discrepanza al più presto.

Nel caso di una persona con disabilità, che percepisce la pensione di invalidità e ciò nonostante percepisce un piccolo stipendio, ha comunque diritto alla pensione di reversibilità?

Per percepire la pensione di reversibilità la persona con disabilità dovrebbe essere inabile a qualunque attività, pertanto non dovrebbe lavorare. Tuttavia dipende dall'attività lavorativa svolta, nello specifico è ammesso lo svolgimento di mansioni che, pur prevedendo una remunerazione, non rientrano pienamente nell'attività lavorativa ordinaria, bensì in un progetto assistenziale di inclusione. In quest'ultimo caso non farebbero reddito ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità.

Che cos'è l'A.P.A.P.I.?

L'A.P.A.P.I. è l'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa che si occupa principalmente dell'assistenza rivolta agli invalidi civili, che nel resto di Italia è gestita dall'INPS, e della previdenza integrativa, materia di competenza regionale e delegate alla Provincia, che include un insieme di interventi che vanno a sostenere i versamenti previdenziali di determinate categorie di persone o lavoratori.

Negli ultimi 10 anni circa a queste due attività se n'è aggiunta una terza, quella del sostegno al reddito delle famiglie, con l'obiettivo di integrare gli interventi nei confronti degli invalidi, di cui faceva parte il reddito di garanzia poi confluito nell'assegno unico provinciale.

Cosa sono l'indennità di accompagnamento e l'assegno unico provinciale?

In primo luogo è bene distinguere l'indennità di accompagnamento dalla pensione di invalidità civile.

La **pensione di invalidità civile** viene concessa in base al grado di invalidità, all'età (tra i 18 e i 65 anni) e a un requisito reddituale, mentre non è previsto nessun requisito contributivo (per cui è una prestazione che si rivolge a coloro che non hanno mai potuto lavorare).

L'**indennità di accompagnamento**, invece, è una prestazione a carattere economico che spetta solo esclusivamente in base alla condizione di invalidità. All'aumentare di quest'ultima

possono essere raggiunti i requisiti per usufruire dell'indennità di accompagnamento. L'indennità, quindi, non è soggetta né a limiti di età né a limiti di reddito.

A fianco dell'indennità di accompagnamento la Provincia ha previsto due prestazioni integrative:

- **assegno di cura** – erogato ai titolari di indennità di accompagnamento o di prestazioni analoghe (previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro e quella per gli invalidi per cause di servizio). Viene graduato su 4 fasce di gravità e in base all'indicatore ICEF;
 - ➔ Suggerimento per gli A.d.S.: l'assegno di cura erogato da A.P.A.P.I. deve essere accreditato sul c/c della persona beneficiaria invalida e viene erogato insieme all'indennità di accompagnamento
- **assegno unico** – questo assegno può essere richiesto da una persona residente in Provincia di Trento da almeno 3 anni, a differenza delle precedenti prestazioni che sono erogate al diretto interessato, l'assegno unico è una prestazione erogata al nucleo familiare. Si compone di 3 quote: una quota è finalizzata al sostegno al reddito dei nuclei familiari al di sotto di un certo livello di condizione ICEF; una quota a sostegno delle famiglie con figli minori; una terza quota è rivolta alle famiglie al cui interno ci sono componenti invalidi (B3). La quota B3, a differenza dell'assegno di cura che spetta solo al titolare di indennità di accompagnamento, spetta al nucleo e a tutti gli invalidi, anche gli invalidi civili parziali.

L'indennità di accompagnamento deve essere richiesta ogni anno?

No, l'indennità di accompagnamento è subordinata al verbale di accertamento sanitario. Se questo verbale non prevede una visita di revisione l'indennità di accompagnamento è concessa a tempo indeterminato, in caso contrario l'A.P.A.P.I. vicino alla scadenza ricorderà alla persona beneficiaria di sottoporsi alla visita di revisione.

L'indennità di accompagnamento viene erogata nel caso in cui la persona beneficiaria è inserita in casa di riposo in modo permanente?

La persona beneficiaria continua ad aver diritto all'indennità di accompagnamento se entra in struttura in modo permanente, eccezion fatta per le persone che vi entrano a titolo gratuito. Allo stesso modo la persona continuerà a ricevere la pensione di invalidità, se al di

sotto dei 67 anni. Eventualmente la persona potrebbe perdere l'assegno di cura o la quota B3 dell'assegno unico.

Nel caso di decesso della persona beneficiaria, l'A.d.S. deve provvedere a fare delle comunicazioni per quel che riguarda l'indennità di accompagnamento?

Il decesso di una persona beneficiaria, così come l'inserimento in struttura, viene comunicato all'A.P.A.P.I. direttamente dall'Azienda Sanitaria a sua volta avvisata dal Comune, pertanto non serve che l'A.d.S. faccia nulla.

Ci sono delle verifiche inerenti la pensione di invalidità?

Sì, ogni anno si provvede alla verifica del requisito economico.

L'A.P.A.P.I. scrive a tutti gli invalidi invitandoli a dichiarare i redditi entro il 30 giugno e a comunicare se hanno superato i limiti indicati. In caso negativo non servirà fare nulla (vale il principio del silenzio assenso).

Se la persona beneficiaria è inserita in casa di riposo in modo permanente l'A.d.S. può fare richiesta di reddito di cittadinanza? E nel caso venga percepito al momento dell'ingresso perde conseguentemente questo diritto?

No, se sono presenti i requisiti previsti dalla norma (si veda scheda informativa allegata).

Che cos'è il contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti? Ne può usufruire un A.d.S. familiare?

Questo contributo è previsto dalla normativa regionale e si rivolge esclusivamente al familiare che presta assistenza e prevede l'integrazione dei contributi previdenziali versati nel periodo in cui ha svolto l'attività di cura. Pertanto questo contributo non spetta agli A.d.S. in quanto tali, ma ai familiari, a prescindere dello svolgimento dell'incarico o meno.

Che cos'è il reddito di cittadinanza (RdC)?

Il RdC è un intervento di carattere assistenziale finalizzato a sostenere il reddito delle famiglie. Per l'accesso sono previste delle soglie di ISEE e requisiti di residenza (10 anni di cui 2 continuativi negli ultimi 10). Si compone di 2 quote: la quota A a sostegno del reddito e una quota B a sostegno della casa/pagamento dell'affitto.

Si segnala che tra il RdC e la quota A dell'assegno unico nel corso del 2020 c'è stata una sorta di sovrapposizione.

In questo momento a livello nazionale è previsto che a partire dal 2020 le due provincie autonome, ai fini del rilascio del RdC, non devono conteggiare prestazioni analoghe, per cui la quota A dell'assegno unico non rientra nel conteggio ai fini della richiesta del RdC.

A livello provinciale le persone non possono accumulare i due benefici per cui A.P.A.P.I., in seguito a una verifica, opera una deduzione dalla quota A dell'assegno unico pari a quanto una persona riceve di RdC dall'INPS. Grazie a un accordo con INPS, l'A.P.A.P.I. periodicamente dispone dei dati relativi all'erogazione del RdC, quindi se una persona percepisce entrambi A.P.A.P.I. decurta dalla quota A quanto ha preso di RdC.

Nel corso del 2020 ci sono stati alcuni disguidi per le persone che percepivano sia l'assegno unico che il reddito di cittadinanza. Cosa è successo?

La normativa dell'assegno unico prevede l'obbligo di fare domanda di RdC per coloro che hanno un indicatore ICEF al di sotto dello 0,08. Finché non viene fatta domanda l'erogazione dell'assegno unico rimane sospesa. Purtroppo nel 2020 il collegamento con il sistema informatico dell'INPS è avvenuto nel mese di giugno, pertanto prima di questo mese A.P.A.P.I. non è riuscita a verificare quali persone percepivano il RdC e quali no.

Dalla verifica si sono configurate 2 situazioni: chi aveva un ICEF sotto lo 0,08 che da gennaio a giugno non ha avuto nessuna erogazione da parte della Provincia, per questi si è provveduto a riprendere l'erogazione a partire dal mese di luglio; chi aveva un indicatore ICEF al di sopra dello 0,08, per cui non erano in obbligo del RdC e contemporaneamente non hanno subito la sospensione dell'assegno, per queste situazioni A.P.A.P.I. ha dovuto provvedere al recupero dei crediti erroneamente erogati.

- Per la prossima annualità dell'assegno unico il tempo di sospensione sarà di uno, massimo due mesi. La Giunta Provinciale ha stabilito di modificare la periodicità dell'assegno unico, non più da gennaio a dicembre, ma partirà da luglio a giugno dell'anno successivo. **Pertanto l'annualità 2020 è stata prorogata a giugno 2021 e la raccolta delle nuove domande partirà dal 15 marzo.**

L'A.d.S. a che nome deve fare la richiesta di RdC? Suo o quello del beneficiario? Quali sono i requisiti per riceverlo?

La domanda può essere presentata anche da parte del rappresentante legale a nome e nell'interesse di un soggetto impedito o incapace (si veda allegato SR180).

I requisiti per fare richiesta del RdC sono:

- essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
- avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.
- possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
- avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.
- avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Come è possibile monitorare gli importi in entrata e uscita?

Tutte le informazioni relative all'accesso ai dati del saldo della carta RdC possono essere reperite tramite il sito delle Poste <https://www.poste.it/carta-rdc.html>

“È possibile conoscere il saldo e la lista movimenti della Carta Rdc:

- presso gli ATM Postamat
- tramite il servizio di lettura telefonica disponibile al numero verde 800.666.888 gratuito da telefono fisso e mobile
- tramite sportello in Ufficio Postale.”

Nel caso di un beneficiario non in grado di utilizzare la tessera del RdC in autonomia può usarla un'altra persona (es. assistente domiciliare, volontario, educatore, ecc.)?

La può usare il rappresentante legale a nome e nell'interesse della persona beneficiaria.

Se la tessera RdC non viene utilizzata per alcuni mesi, in che quantità e con quale modalità va restituito l'importo erogato? Come è possibile monitorare gli importi in entrata e uscita?

Circolare INPS n. 43/2019: Sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni, dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso:

- l'ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;
- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).

Può essere fatto qualche addebito permanente sulla tessera? Ad esempio affitto e bollette?

L'affitto e il pagamento di alcune bollette possono essere pagate utilizzando la carta ma non con addebito diretto.

Allo stato attuale per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali presso gli istituti INPS e A.P.A.P.I. è necessario attivare lo SPID o esiste una modalità alternativa?

Per quanto riguarda l'INPS la persona per fare richiesta di prestazioni ha due possibilità: accedere al portale online oppure rivolgersi a un patronato.

L'accesso al portale dell'INPS può avvenire tramite PIN oppure SPID.

NB: Fino al 30 settembre 2020 l'INPS concedeva agli iscritti il codice PIN, ma dal 1 ottobre non vengono più rilasciati per cui lo SPID rimane l'unico strumento. Chi ha il PIN da tempi precedenti può ancora utilizzarlo come alternativa allo SPID.

Nel caso dell'APAPI per accedere alle prestazioni è necessario rivolgersi ai patronati oppure agli sportelli periferici della Provincia presenti nelle sedi delle Comunità di Valle.

Per poter prendere contatti con gli uffici INPS e A.P.A.P.I. e attivare la domanda di erogazione di una prestazione è necessario avere un'autorizzazione specifica del Giudice Tutelare oppure è sufficiente la dicitura normalmente riportata nel decreto di nomina dell'A.d.S. (es. "espletamento di ogni incombenza burocratico amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici o istituzioni private")?

Non serve avere un'autorizzazione specifica da parte del Giudice Tutelare, è sufficiente che il decreto di nomina riporti la dicitura presente nella domanda, meglio ancora si suggerisce la seguente: *"espletamento di ogni incombenza di carattere amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici, ivi compresa la presentazione di istanze per la richiesta di sussidi"*.

In alternativa, in modo più esaustivo, si propone la seguente: *"in particolare, l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto dell'Amministrato/a, tutti gli atti di amministrazione ordinaria del patrimonio, e dunque: ritirare le pensioni e le rendite di cui l'Amministrato/a sia titolare, impiegandole per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per il suo mantenimento, provvedere – ove necessario – all'allocazione residenziale/semiresidenziale dell'Amministrato/a e/o all'assunzione di badanti, presentare domande di assistenza, anche sanitaria e di sussidi..."*.

Queste parti, se non presenti all'interno del decreto di nomina, possono essere comprese all'interno di un'istanza con la quale si chiede l'integrazione dei compiti dell'amministratore di sostegno.

Ci sono delle verifiche periodiche sul permanere dei requisiti o su eventuali incompatibilità? Se sì, come viene comunicato al cittadino?

Per quel che riguarda INPS, nel caso delle pensioni non ci sono delle verifiche, una volta che i requisiti sono raggiunti.

Nel caso invece della pensione quota 100, per disposizione legislativa, è stato previsto che il beneficiario non può svolgere attività lavorativa, pertanto in questo senso ci potrebbero essere dei controlli e un obbligo della persona di comunicare tempestivamente un'eventuale ripresa dell'attività lavorativa.

Stessa cosa per le pensioni di inabilità parziale per le quali è prevista una decurtazione nel caso in cui il cittadino iniziasse a lavorare, la comunicazione deve essere fatta dall'interessato ma ci possono essere anche dei controlli fatti dall'istituto. Nel caso di pensione di inabilità assoluta e permanente, la persona non può svolgere nessuna attività lavorativa, se il cittadino dovesse iniziare un'attività lavorativa in Italia o all'estero è obbligato a comunicarlo immediatamente all'istituto.

Per le pensioni di reversibilità o indiretta, nel caso ci siano orfani che diventano maggiorenni o che escono dal nucleo familiare, non avendo quindi più diritto alla pensione, quest'ultima viene parzialmente ridotta. Inoltre nel caso in cui il cittadino che percepisce questa pensione

si dovesse risposare a distanza di anni deve comunicare che è passato a nuove nozze, in quanto non sempre il comune comunica il cambio di stato civile perché non è obbligato a farlo. In seguito alla comunicazione la pensione quindi si chiude con l'erogazione una tantum pari a 2 annualità di pensione.

In questi casi si instaura un rapporto tra cittadino e istituto che si svolge sempre accedendo con lo SPID o tramite patronato.

Per situazioni concrete e richiesta di consulenza, quali canali possono utilizzare gli A.d.S.?

Per quanto riguarda l'INPS:

- è possibile scrivere un'email all'indirizzo assicuratopensionato.trentinoaltheadige@inps.it allegando copia del decreto di nomina e verbale di giuramento. Attraverso questo indirizzo l'INPS provvederà a inoltrare il quesito all'ufficio competente. Per eventuali appuntamenti l'AdS può inviare una richiesta al seguente indirizzo email URP.trento@inps.it, indicando i dati anagrafici del loro assistito ed il motivo dell'appuntamento.

Per situazioni concrete e di consulenza gli AdS, per quel che riguarda l'APAPI, possono far riferimento ai seguenti indirizzi email, in base al quesito che si vorrà porre:

- apapi@pec.provincia.tn.it
- apapi.invalidicivili@pec.provincia.tn.it
- apapi.pensioneCASalinghe@pec.provincia.tn.it

In alternativa, l'AdS potrà rivolgersi a un patronato per chiarire la posizione del proprio assistito e inoltrare l'eventuale domanda di sussidio.